INTEGRAZIONE E RETTIFICA ACCORDO STIPULATO IN DATA 16/03/2023, RELATIVO ALLA REGOLAMENTAZIONE PARTE ECONOMICA DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

Preso atto che, in data 14/02/2025, la Delegazione di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale Area Sanità hanno sottoscritto l'ipotesi di Accordo "Integrazione e rettifica accordo stipulato in data 16/03/2025, relativo alla regolamentazione parte economica della libera professione intramoenia";

Considerato che il Collegio Sindacale dell'Azienda ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di accordo sopra richiamata così come formalizzato nel verbale nr 11 del 15/05/2025;

LE PARTI SOTTOSCRIVONO

In via definitiva l'Accordo denominato *"Integrazione e rettifica accordo stipulato in data 16/03/2025, relativo alla regolamentazione parte economica della libera professione intramoenia"* costituito dai documenti allegati ed elencati in calce.

Siena19/05/2025

La Delegazione di Parte Pubblica		La Delegazione trattante di parte sindacale	
Direttore Generale	TORRE MARCO REGIONE TOSCANA 25.06.2025 06:55:20 GMT+01:00	**ANAAO ASSOMED**	Firmato
Direttrice Amministrativa	BIANCAMARIA ROSSI Regione Toscana/01386030488 19.06.2025 12:41:32 GMT+01:00	**CIMO**	Firmato
Direttrice Sanitaria	INNOCENTI BARBARA REGIONE TOSCANA 19.06.2025 12:11:22 GMT+02:00	**AAROI EMAC**	Firmato
Resp. Staff Direzione Sanitaria	TURILLAZZI ROBERTO REGIONE TOSCANA 18.06.2025 08:44:17 GMT+01:00	**FASSID**	Firmato
Direttore Dipartimento Risorse Umane	BIANCAMARIA ROSSI Regione Toscana/01386030488 19.06.2025 12:41:32 GMT+01:00	**FP CGIL**	Firmato
		FVM	Firmato
		UIL FPL	Firmato
		FEDERAZIONE CISL MEDICI	
		FESMED	Firmato

Elenco documenti allegati:

- Accordo "Integrazione e rettifica accordo stipulato in data 16/03/2025, relativo alla regolamentazione parte economica della libera professione intramoenia";
- nota a verbale ANAAO ASSOMED del 14/02/2025;

ACCORDO INTEGRAZIONE E RETTIFICA ACCORDO STIPULATO IN DATA 16/03/2023, RELATIVO ALLA REGOLAMENTAZIONE PARTE ECONOMICA DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

In data 14/02/2025 in collegamento tramite video conferenza si è svolto l'incontro tra la Delegazione di Parte Pubblica e le Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità per la integrazione e rettifica dell'Accordo stipulato in data 16/03/2023 e recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 427 del 13/04/2023, riguardante la regolamentazione della parte economica della libera professione *intramoenia.*

Tale Accordo contiene, tra l'altro, la classificazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero erogate in libera professione *intramoenia* in base al grado di assorbimento di risorse (dalla categoria A1 alla categoria A6), definendo contestualmente la percentuale di trattenuta aziendale a copertura dei costi in relazione alle diverse tipologie di attività codificate - per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale - in base al nomenclatore tariffario regionale.

Nel predetto Accordo economico in materia di Libera Professione *Intramoenia*, sottoscritto tra l'Azienda e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità in data 16 marzo 2023, è stata riscontrata una incongruenza nella classificazione della visita oculistica in quanto la stessa è presente sia in categoria A1 (codice 95.02 – descrizione: visita oculistica esame complessivo dell'occhio), sia in categoria A2 (codice 95.02 – descrizione: esame complessivo dell'occhio), mentre l'esame parziale dell'occhio (codice 95.01) è classificato esclusivamente in categoria A2.

Tale incongruenza ha determinato una difformità di applicazione della trattenuta nel territorio aziendale: infatti, per quanto riguarda le Aree Aretina e Senese è stata applicata la classificazione in categoria A1, mentre per quanto riguarda l'Area Grossetana, è stata applicata la classificazione in categoria A2.

Tale circostanza induce le Parti a dare applicazione all'Accordo sottoscritto in data 16/03/2023, procedendo a confermare il criterio di classificazione in Categoria A1 della visita oculistica/esame complessivo dell'occhio, vista l'applicazione nella maggior parte del territorio aziendale (due Aree su tre) e, ovviamente, in ragione della doppia classificazione della stessa, al fine di non penalizzare i professionisti e non creare disparità di trattamento tra gli stessi (tra l'altro la visita oculistica era valorizzata nel precedente nomenclatore tariffario €. 22,00, al pari delle altre visite specialistiche). Le Parti decidono tuttavia di confermare la classificazione in categoria A2 dell'esame parziale dell'occhio, in quanto in tal caso l'Accordo sottoscritto il 16/03/2023 non lascia adito ad alcun dubbio (tra l'altro nel nomenclatore tariffario precedentemente in vigore detta prestazione era valorizzata €.

22,00 e, quindi, l'importo era diverso e superiore rispetto alla semplice visita di controllo, valorizzata €. 15,00).

L'applicazione univoca dell'Accordo in oggetto, nei termini sopra descritti, richiede l'effettuazione dei conseguenti conguagli nei confronti dei professionisti, in tutti i casi in cui venga riscontrata una applicazione difforme dell'Accordo stesso, con decorrenza dalla sua entrata in vigore (01/11/2023), con le modalità che verranno stabilite dall'Azienda.

Dato atto altresì che con DGRT n. 1168 del 21/10/2024, è stato nel frattempo approvato il nuovo "Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del servizio Sanitario Regionale e relative tariffe" e che con successiva DGRT n. 1530 del 19/12/2024, il nomenclatore di cui al punto precedente è stato sostituito integralmente con quello approvato con tale atto a decorrere dal 30/12/2024.

Verificato che il nuovo Nomenclatore regionale ha previsto la chiusura di alcune prestazioni (che potranno comunque continuare ad essere erogate per un certo lasso di tempo) ed una differenziazione delle visite, classificate in base alla branca specialistica, con l'inclusione, in alcuni casi, di eventuali altre prestazioni ed in altri casi prevedendo l'erogazione congiunta di due o più prestazioni (es. visita cardiologica incluso ECG, precedentemente erogabili anche separatamente).

Ravvisata pertanto la necessità di integrare l'Accordo economico vigente individuando i criteri di classificazione nelle diverse categorie delle prestazioni di cui al punto precedente.

Le Parti, in esito alla discussione, concordano quanto segue:

a) Qualora si tratti di visite specialistiche alle quali, eventualmente, è possibile associare uno o più esami strumentali, si ritiene che nulla debba essere modificato rispetto alla situazione attuale, in quanto:

- se la visita viene erogata da sola, la stessa rientra nella categoria A1;
- se invece alla visita il nomenclatore tariffario associa eventuali prestazioni strumentali, le stesse, ove effettivamente eseguite, verranno classificate nella Categoria in cui sono attualmente collocate.

b) Ove le visite specialistiche in oggetto prevedano necessariamente l'associazione di esami strumentali, la classificazione delle stesse è da individuarsi in Categoria A4, essendo assimilabili/analoghe ai pacchetti di prestazioni collocati in detta categoria: la percentuale di trattenuta a copertura dei costi aziendali ammonta quindi al 15,5%.

Il criterio predetto si applica in particolare alla visita cardiologica, che è sempre comprensiva di ECG, a differenza di quanto avveniva in precedenza.

c) Qualora invece una visita specialistica, in cui è in ogni caso prevalente la prestazione del professionista, richieda necessariamente per la sua effettuazione, a differenza di altri tipi di visite, l'utilizzo di apparecchiature diagnostiche, viene individuata una ulteriore categoria di classificazione (Categoria A7) aggiuntiva rispetto a quelle già previste nell'Accordo sindacale del 2023, corrispondente al 50% della trattenuta del 22% di cui alla Categoria A2 e, cioè, la trattenuta dell' 11% a copertura dei costi aziendali (rispetto al 9% previsto per le semplici visite).

Tale casistica è riscontrabile precipuamente nella visita oculistica, che è sempre comprensiva dell'esame del *visus*, refrazione con eventuale prescrizione di lenti, tonometria, biomicroscopia, *fundus oculi* con o senza midriasi farmacologica e nella visita oculistica di controllo, nella quale è sempre incluso l'esame clinico parziale, anche se mirato solo ad alcuni aspetti del sistema visivo in coerenza con il quesito diagnostico.

La classificazione della visita oculistica in una delle categorie originariamente previste nell'Accordo economico sottoscritto il 16/03/2024 presenta infatti qualche criticità in quanto, pur trattandosi di una visita specialistica, in cui di norma è prevalente la prestazione del professionista, tuttavia è richiesto necessariamente l'utilizzo di alcune apparecchiature diagnostiche, a differenza di altri tipi di visite.

E' comunque confermato quanto previsto dall'accordo economico in essere (stipulato in data 16/03/2023 e recepito con deliberazione del Direttore Generale nr. 427 del 16/04/2023): nel caso in cui il professionisti utilizzi la strumentazione propria autorizzata verrà applicata la quota percentuale prevista per le prestazioni in classe A1.

Infine, tenuto conto della proposta di parte sindacale di revisione del compenso del personale della Dirigenza medica anestesista che partecipa agli interventi libero professionali in regime di ricovero, viene deciso di incrementare la percentuale di calcolo delle loro spettanze passando dall'attuale 20% al 30% determinato sul compenso del primo operatore.

Dato atto che il suddetto percorso è stato discusso e condiviso nella seduta della Commissione Paritetica ALPI del 18/12/2024 e del 16/01/2025.

Preso atto che l'Accordo vigente potrà essere ulteriormente rivisto alla luce del nuovo Nomenclatore Tariffario nazionale e regionale.

Valutate le possibili soluzioni e/o correttivi da apportare all'attuale Accordo in materia di regolamentazione della parte economica ALPI:

LE PARTI CONCORDANO

1. di procedere, per le motivazioni specificate in premessa, alla rettifica dell'errore di classificazione della visita oculistica riscontrato nell'Accordo sottoscritto in data 16/03/2023 (Regolamentazione parte economica della libera professione *intramoenia*), procedendo a confermare il criterio di classificazione in Categoria A1 della visita oculistica/esame complessivo dell'occhio, vista l'applicazione nella maggior parte del territorio aziendale (due Aree su tre) e, ovviamente, in ragione della doppia classificazione della stessa (anche in Categoria A2), al fine di non penalizzare i professionisti e non creare disparità di trattamento tra gli stessi, tenendo altresì presente che la visita oculistica era valorizzata nel precedente nomenclatore tariffario €. 22,00, al pari delle altre visite specialistiche.
2. di confermare la classificazione in categoria A2 dell'esame parziale dell'occhio, in quanto in tal caso l'Accordo sottoscritto il 16/03/2023 non lascia adito ad alcun dubbio (tra l'altro nel nomenclatore tariffario applicato nel 2023 detta prestazione era valorizzata €. 22,00 e, quindi, l'importo era diverso e superiore rispetto alla visita di controllo, valorizzata €. 15,00).
3. Di dare atto che l'applicazione univoca dell'Accordo in oggetto, nei termini sopra descritti, richiederà l'effettuazione dei conseguenti conguagli nei confronti dei professionisti, in tutti i casi in cui venga riscontrata una applicazione difforme dei criteri enunciati ai punti precedenti, dalla data di entrata in vigore dello stesso (01/11/2023), con le modalità che verranno stabilite dall'Azienda.
4. Di integrare, alla luce dell'adozione del nuovo nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali adottato con DGRT 1168/2024 ed entrato in vigore dal 15/11/2024, successivamente sostituito dal nomenclatore regionale approvato con DGRT n. 1530/2024, i criteri individuati nel medesimo Accordo in materia di "regolamentazione economica della libera professione intramuraria" sottoscritto dalle Parti in data 16/03/2023 e recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 427 del 13/04/2023 per la classificazione delle visite specialistiche codificate in base alla branca specialistica di appartenenza come segue:

a) Qualora si tratti essenzialmente di visite specialistiche, alle quali, eventualmente, è possibile associare uno o più esami strumentali, si ritiene che nulla debba essere modificato rispetto alla situazione attuale, in quanto:
    - se la visita viene erogata da sola, la stessa rientra nella categoria A1;

- se invece alla visita il nomenclatore tariffario associa eventuali prestazioni strumentali, le stesse, ove effettivamente eseguite, verranno classificate nella Categoria in cui sono attualmente collocate.

b) Ove le visite specialistiche in questione prevedano necessariamente l'associazione di esami strumentali, la classificazione delle stesse è da individuarsi in Categoria A4, essendo assimilabili/analoghe ai pacchetti di prestazioni collocati in detta categoria: la percentuale di trattenuta a copertura dei costi aziendali ammonta quindi al 15,5%.
   Il criterio predetto si applica in particolare nel caso della visita cardiologica, che è sempre comprensiva di ECG, a differenza di quanto avveniva in precedenza.

Viene infine individuata una ulteriore categoria di classificazione (Categoria A7), che si aggiunge a quelle già previste nell'Accordo sindacale del 2023, corrispondente al 50% della trattenuta del 22% di cui alla Categoria A2 e, cioè, la trattenuta dell'11% a copertura dei costi aziendali (rispetto al 9% previsto per le semplici visite), da applicare qualora una visita specialistica, in cui è in ogni caso prevalente la prestazione del professionista, richieda necessariamente, per la sua effettuazione e a differenza di altri tipi di visite, l'utilizzo di apparecchiature diagnostiche: trattasi precipuamente della visita oculistica che, in base alla descrizione del nuovo Nomenclatore Tariffario, è sempre comprensiva dell' "esame del *visus*, refrazione con eventuale prescrizione di lenti, tonometria, biomicroscopia, *fundus oculi* con o senza midriasi farmacologica" e della visita oculistica di controllo, nella quale è sempre incluso "l'esame clinico parziale, anche se mirato solo ad alcuni aspetti del sistema visivo in coerenza con il quesito diagnostico".

5. Di modificare la percentuale da corrispondere al personale della Dirigenza medica anestesista che partecipa agli interventi libero professionali in regime di ricovero, dall'attuale 20 % al 30% da calcolarsi sul compenso del primo operatore.

6. Di rivedere ulteriormente l'Accordo in oggetto, ove ne venga ravvisata la necessità, previo specifico approfondimento in sede di Commissione Paritetica sulla Libera Professione, per l'aggiornamento dello stesso anche alla luce della recente entrata in vigore del Nomenclatore tariffario nazionale e regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali con decorrenza dal 30/12/2024.

NOTA AGGIUNTIVA ANAAO (comunicazione email del 14/02/2025)

L'ANAAO nel sottolineare positivamente l'integrazione, sulle quali abbiamo lavorato concordemente, per le criticità emerse, segnala che l'argomento vasto della Libera Professione necessita di essere revisionato sia per attualizzarlo rispetto alle innovazioni del CCN/2024 ed alle conseguenti Linee Guida della DGRT 959/2024 sia per completare la normativa che l'organizzazione richiede.
In particolare è necessario:
1) Un Regolamento che agevoli l'ALPI chirurgica ed in genere l'ALPI in regime di ricovero
2) Un Regolamento che agevoli l'ALPI con l'uso della strumentazione pesante
3) Il Regolamento per le attività istituzionali della prevenzione, in particolare veterinaria, effettuata in orario notturno e festivo
4) Il Regolamento per l'Attivita'

Dott SF Carbone
ANAAO ASSOMED